

La presenza dell'avvocato in mediazione è obbligatoria in quanto fondamentale, in primis, per il cliente. Questo, infatti, ha la necessità di ricevere una adeguata consulenza professionale per il corretto compimento di tutte quelle valutazioni che riguardano i diritti dei quali è titolare.

L'obbligo di presenziare alla mediazione impone, inoltre, un mutamento alle modalità con le quali l'avvocato ha sempre approcciato la professione.

Oggi al professionista forense è richiesto un ventaglio di competenze che deve necessariamente comprendere la capacità di ascoltare, saper rimanere in silenzio, comprendere le parti al di là delle pretese giuridiche avanzate.

Per tali ragioni l'assenza dell'avvocato in mediazione inficia la validità del procedimento di conciliazione. Ciò consente al giudice di irrogare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 8 comma 4 bis del D.lgs. 208/2010 anche in corso di causa ed indipendentemente dall'esito che avrà il giudizio.

[Tribunale-di-Vasto-ordinanza-9.4.2018---Est.-Claudio..pdf](#)